



FIANCO A FIANCO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Provincia di Monza e Brianza

**Per sentirsi pienamente cittadini:
due persone vere,
fianco a fianco**

*Ti salverò
da ogni malinconia
perché sei un essere speciale
ed io avrò cura di te...*

*Franco Battiato 1996
"La cura"*




2011



Per sentirsi pienamente cittadini: due persone vere, fianco a fianco

Fianco a Fianco” aderisce al Progetto regionale ADS ed ha l’obiettivo di sostenere la diffusione e il consolidamento dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno nel territorio di Monza e Brianza

La rete territoriale che ha dato vita al progetto, costituita da 15 Associazioni di volontariato che operano sul territorio di Monza e Brianza in rappresentanza delle persone fragili, vi invita a sfogliare questa breve guida per saperne di più e per cogliere appieno valori e opportunità propri della figura dell’Amministratore di Sostegno



La protezione giuridica

1. Capacità giuridica e capacità di agire

Ogni persona acquisisce alla nascita la capacità giuridica, ovvero il riconoscimento di essere titolare di diritti e di doveri. Tale capacità viene conservata fino alla morte.

La capacità di agire è la capacità della persona di compiere una attività giuridica (es: comprare e vendere una casa, accettare un'eredità, esprimere consenso informato alle cure ecc)

Tale capacità si acquisisce al compimento del 18° anno di età, quando il nostro ordinamento non prevede più la potestà genitoriale.

La capacità di agire è però condizionata dal possesso da parte della persona di altre capacità: quelle di intendere e di volere, senza le quali non è in grado di tutelare in maniera adeguata i propri interessi.

2. Protezione giuridica

Le persone che per ragioni diverse non sono in grado, in tutto o in parte, di tutelare i propri interessi hanno bisogno di protezione giuridica. Hanno bisogno cioè di un'altra persona che li rappresenti, li sostituisca o li affianchi nel momento in cui devono compiere una attività giuridica.

3. La legge 6/2004

Prima della legge 6 del 2004 gli unici strumenti di protezione giuridica a disposizione delle famiglie erano l'inabilitazione e l'interdizione (curatore e tutore), attivabili solo attraverso un ricorso assistito da un legale, finalizzato a dimostrare la incapacità della persona fragile di intendere e di volere.

La legge 6/2004 introduce nel panorama giuridico l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, segnando un grosso passo in avanti nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza per le persone fragili. Rappresenta infatti una forma di tutela fortemente personalizzata, calibrata sulle effettive esigenze del soggetto debole, modulabile in ragione della evoluzione della situazione del beneficiario

L'amministratore di sostegno

1. Chi è

- E' una persona, nominata dal Giudice Tutelare, con il compito di tutelare, in modo transitorio o permanente le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche (anche parziali e temporanee), non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
- Può avere compiti di rappresentanza, sostituzione o affiancamento. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell' Amministratore di Sostegno.
- Nello svolgimento dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, ne cura gli interessi salvaguardando il mantenimento delle autonomie.

2. Come si attiva la richiesta di nomina

Deve essere presentato ricorso al Giudice Tutelare da parte di uno dei seguenti soggetti:

- Lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato).
- Il coniuge o una persona stabilmente convivente
- I parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini).
- Gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
- Gli operatori dei servizi socio-sanitari.
- Il Tutore o il Curatore.
- Il Pubblico Ministero.

Se il ricorso riguarda persona interdetta o inabilitata deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

3. A chi e come si presenta il ricorso

- Il ricorso va presentato presso il Giudice Tutelare del Tribunale dove la persona interessata abitualmente vive. Se la persona è ricoverata permanentemente presso una struttura protetta è competente il Giudice del luogo del ricovero. In caso di ricovero temporaneo il luogo di presentazione del ricorso è determinato dalla residenza della persona.
- È redatto in carta libera cui si applica una marca da bollo da 8 Euro.
- Non è necessaria l'assistenza legale.

4. I contenuti del ricorso

Viene normalmente redatto su moduli predisposti dalla cancelleria del tribunale e deve indicare:

- generalità del ricorrente e il suo rapporto con chi ha bisogno dell'Amministratore di Sostegno.

- generalità del beneficiario e la sua dimora
- Le ragioni per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e l'indicazione dei bisogni del beneficiario.
- Nome e recapito dei parenti stretti del beneficiario (coniuge, figli, fratelli, genitori).
- Nome e recapito della persona che si propone venga nominato Amministratore di Sostegno. Al ricorso va allegato il certificato integrale dell'atto di nascita del beneficiario.

5. Il procedimento

- Il Giudice Tutelare emette il decreto di fissazione dell'udienza.
- Entro cinque giorni il ricorrente deve inviare copia del ricorso presentato e del decreto di fissazione dell'udienza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla stessa persona per la quale si chiede la nomina di Amministratore di sostegno e ai parenti stretti indicati nel ricorso stesso. In alternativa queste persone possono sottoscrivere essi stessi il ricorso o intervenire all'udienza
- In sede di udienza il Giudice:
 - a) deve sentire personalmente la persona per la quale si chiede la nomina di Amministratore di Sostegno. Se la persona è impossibilitata a presentarsi e non è trasportabile si recherà nel luogo in cui questa si trova.
 - b) esamina la documentazione prodotta dal ricorrente (documentazione medica approfondita; documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario; eventuale relazione dei servizi sociosanitari che hanno in carico la persona) ed effettua tutti gli accertamenti che ritiene utili per conoscere ciò di cui il beneficiario ha bisogno.
 - c) può fissare anche più udienze.
 - d) se ricorrono ragioni di urgenza può nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio.

6. La scelta dell'Amministratore di Sostegno

L'Amministratore di Sostegno è scelto dal giudice tutelare con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

Può essere indicato dallo stesso beneficiario o da chi presenta il ricorso.

Nella scelta il giudice tutelare preferisce, ove possibile, i seguenti soggetti:

- il coniuge che non sia separato legalmente.
- la persona stabilmente convivente.
- il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella
- un parente entro il quarto grado.
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di impossibilità o inopportunità alla nomina dei soggetti di cui sopra il Giudice Tutelare può nominare:

- una persona ritenuta idonea (un conoscente, un volontario o un professionista).
- Il legale rappresentante (o suo delegato) di un Ente Pubblico.
- Il legale rappresentante (o suo delegato) di un'associazione, di una Fondazione o di un'organizzazione di volontariato.

Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

7. Il decreto di nomina

Completato il procedimento il Giudice Tutelare emette un decreto con il quale:

- nomina l'Amministratore di Sostegno
- indica i suoi poteri e i suoi compiti, che possono essere:
 - a) di rappresentanza (l'AdS sostituisce il beneficiario negli atti indicati espressamente nel decreto)
 - b) di assistenza (l'AdS affianca il beneficiario senza sostituirlo nel compimento degli atti previsti dal decreto).
- poteri e compiti dell'Amministratore di Sostegno possono riguardare:
 - a) atti di natura personale (riguardano le scelte per la tutela della salute fisica e psichica e la cura generale della persona o coinvolgono i rapporti personali e familiari del beneficiario).
 - b) atti di natura patrimoniale (si riferiscono alla cura degli interessi di natura patrimoniale ed economica del beneficiario).
- Il decreto di nomina viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

8. Doveri dell'Amministratore di Sostegno

- prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dei propri compiti.
- tener conto, nello svolgimento del proprio compito, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
- redigere l'inventario dei beni, quando il Giudice Tutelare lo richiede.
- informare sempre il beneficiario degli atti da compiere.
- informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario: spetterà al Giudice superare il contrasto, indicando all'Amministratore di Sostegno la via da seguire
- relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
- amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e rendere periodicamente il conto della gestione.

- redigere annualmente il rendiconto economico della gestione
- segnalare i mutamenti nelle condizioni di vita e di autonomia del beneficiario
- promuovere l'intervento del Giudice tutelare per rimodulare la misura di protezione
- chiedere al Giudice tutelare le prescritte autorizzazioni preventive necessarie per il compimento di alcuni atti (acquistare beni, riscuotere capitali, accettare eredità o rinunciarvi, promuovere giudizi, alienare beni).

Per approfondimenti, consulenze e supporto per l'attivazione di Amministrazione di Sostegno puoi rivolgerti agli Sportelli di prossimità sotto elencati

Sportelli di prossimità

Seregno

Presso Servizi Sociali Comune di Seregno
Via Oliveto 17
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.30 alle 13.00
Tel. 0362-263401

Monza

Presso Ufficio Giudice di Pace
Via Borgazzi 27
Lunedì dalle 9.30 alle 13.00
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Tel. 039-21699416

Besana Brianza

Palazzo Comunale
Via Roma 1
Giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00
Tel. 0362-922060

Desio

Presso Palazzo Comunale
Via Gramsci 1
Martedì dalle 9.30 alle 12.30
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Seveso

Presso NATUR& Onlus Centro Ricreativo "La Petirosa"
Via Dei Castagni 1
Giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Tel. 0362-541800

Vimercate

presso ACLI – Via Mazzini 33
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 039-668571
e-mail: tutorssostegno@gmail.com

Gli sportelli offrono le seguenti prestazioni:

- Informazione, consulenza e orientamento in materia di protezione giuridica per le persone fragili
- Supporto alla predisposizione del ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno
- Supporto agli Amministratori di Sostegno nella predisposizione dei rendiconti periodici per il Tribunale e sostegno nella gestione del ruolo

N.B.: per garantire una maggiore efficienza è preferibile prendere appuntamento presso lo sportello telefonando ai numeri indicati.



1. ACLI Provinciali di Milano, Monza e Brianza

con sede a Milano in via della Signora 3, 20122 Milano
nella persona del presidente Giovanni Vito Bottalico

2. ANTEAS BRIANZA

con sede a Monza. in via Via Dante 17/A nella persona
del presidente Angelo Pietro Dal Ben

3. ASSOCIAZIONE GENITORI de "LA NOSTRA FAMIGLIA"

con sede a Bosisio Parini in via Don Luigi Monza 20, nella
persona del presidente Annalisa Novati

4. ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI

con sede a Bovisio Masciago in via Venezia 33 nella
persona del presidente Giuseppe Fasoli

5. ASSOCIAZIONE STEFANIA

con sede a Lissone in via F. Filzi 2 nella persona del
presidente Carlo Gariboldi

6. AS.V.A.P

Associazione Volontari per l'aiuto Ammalati Psichici

con sede a Monza in via Giusti 12 nella persona del
presidente Giorgio F. Fumagalli.

7. AUSER BRIANZA

con sede a Muggiò in Piazza Gramsci, 6 nella persona
del presidente Dino Dal Molin

8. CASA DEL VOLONTARIATO

con sede a Monza in via Correggio 59, nella persona del
presidente Assunta Betti Romano

9. COORDINAMENTO VOLONTARIATO ZONA di VIMERCATE

con sede a Concorezzo in Piazza S. Eugenio 1, nella
persona del presidente Carla Della Torre

10. NATUR& con sede a Seveso in via Cacciatori delle
Alpi 3 nella persona del presidente Chiara Zuanetti

11. BRIANZA SOLIDALE

con sede a Monza in via Correggio 59 nella persona del
presidente Luigi Cavagnera

12. ARCIMILANO

con sede a Milano in via Adige 11 nella persona del
presidente Emanuele Ferruccio Patti

13. ANFFAS Onlus

di Seregno, Via Comina 21, 20831 Seregno, nella perso-
na del presidente Mariagrazia Crippa

14. Associazione "Il Muretto" Onlus

Via Naviglio 10, 20821 Meda, nella persona del presiden-
te Marzia Nuscis

15. Associazione "Noi per loro"

Via del Pioppo 9, 20851 Lissone, nella persona del
presidente Anna Albanese